



CAMPAGNA DI PREVENZIONE 2013 DEGLI INCENDI BOSCHIVI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BRUCIATURA DELLE STOPPIE

Ordinanza nr. 64

IL SINDACO

Vista la Legge Regionale 22.02.2005, n° 13 recante "Norme per la protezione dei boschi dagli incendi";
Vista la Legge n° 353 del 21.11.2000;
Visto il D.P.G.R. n° 172 del 21.06.2013;
Visto il Programma Annuale Antincendio Regionale 2013;

AVVISA

gli operatori agricoli e tutti i cittadini che esplicano attività nelle aree rurali:

- In tutto il territorio della Provincia di Potenza, il periodo di grave pericolosità di incendi boschivi è fissato dal 1.7.2013 al 15.9.2013 e, pertanto, nei boschi e nelle zone immediatamente adiacenti sono vietate tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, nel pieno rispetto di quanto previsto dagli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 22.02.2005 n°13; A carico dei trasgressori verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 12 della legge regionale n° 13 del 22.2.2005;

- In tutto il territorio comunale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n°13 del 22.2.2005 è consentita la bruciatura delle stoppie dalle ore 4:00 del mattino ed il totale spegnimento deve avvenire entro le ore 10:00 dello stesso giorno, nonchè in condizioni atmosferiche normali ed in giornate prive di vento dall' 1.8.2013 in poi.

- Il proprietario o affittuario o conduttore dei terreni interessati alle operazioni di bruciatura delle stoppie ha l'obbligo di inviare apposita comunicazione di avviso al Comando Forestale dello Stato territorialmente competente, almeno 5 giorni prima dell'inizio della bruciatura indicando la persona responsabile delle operazioni e l'esatta ubicazione del fondo.

- A carico dei trasgressori, fermo restando la disciplina penale prevista in materia, saranno applicate le seguenti sanzioni pecuniarie di cui all'art. 12 della L.R. 22.2.2005 n°13 di seguito riportate:

- da € 380,00 a € 2.600,00 per chi effettua la bruciatura delle stoppie prima della data consentita;
- da € 270,00 a € 1.600,00 per chi non provvede ad eseguire le precese perimetrali;
- da € 160,00 a € 1.050,00 per chi ha praticato le precese con larghezza inferiori a quella prescritta;
- da € 160,00 a € 1.050,00 per chi effettua la bruciatura fuori dagli orari prescritti e nelle condizioni favorevoli richieste, ovvero in assenza di personale idoneo in aiuto al proprietario o al conduttore del fondo;
- di € 160,00 per chi non invia apposita comunicazione al Comando Forestale dello Stato territorialmente competente.

Le sanzioni sono disciplinate dalle legge regionale n°36 del 27.12.1983

- Per prevenire inottemperanze e comportamenti contrastanti con le suddette norme, sarà attivata un'intensa e diffusa vigilanza su tutto il territorio comunale, anche con il ricorso alla collaborazione di aderenti associazioni di volontariato di protezione civile.

dalla Residenza Comunale 8 Luglio 2013

IL SINDACO
Dott. Antonio Placido